

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 luglio 2022, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 marzo 2022, dove ha acquisito il n. 130 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Villanova, Dolfin, Cestaro, Centenaro, Scatto, Pan, Michieletto, Sandonà, Puppato, Bet, Zecchinato, Rigo, Boron, Cecchetto, Vianello, Brescacin, Venturini e Bozza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 giugno 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2022, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il gelato è un alimento molto apprezzato tanto che in questi ultimi anni si è assistito a notevoli investimenti nel settore volti a garantire una produzione di qualità del prodotto.

Nella sua produzione e consumo, emerge una criticità derivante dal fatto che il consumatore non è messo in condizione di poter riconoscere il vero gelato tradizionale, cioè quello prodotto artigianalmente con materie prime, rispetto al gelato confezionato, prodotto in maniera standardizzata con l'utilizzo anche di basi semilavorate. Esistono, infatti, differenze sostanziali tra i due diversi prodotti, sia in termini di tempistica nella realizzazione che a livello nutrizionale.

Nasce quindi l'esigenza di offrire un riconoscimento ai veri gelatieri artigiani che, in possesso delle competenze e conoscenze dei metodi tradizionali, necessitano di essere tutelati e differenziati nell'ambito del settore che, peraltro, riveste una particolare importanza.

Per tali motivi, la proposta di legge intende riconoscere e valorizzare il gelato quale prodotto di qualità, a tutela dei consumatori, la cui realizzazione è effettuata in maniera artigianale attraverso prodotti le cui caratteristiche sono anche legate al territorio.

Tra gli scopi che si prefigge la legge regionale, infatti, ci sono anche quelli di promuovere la filiera corta di produzione e lavorazione, di riconoscere le specificità e le tradizioni delle comunità locali nonché salvaguardare i valori storici del gelato in Veneto.

Per tali finalità, la proposta normativa stabilisce un insieme di criteri che, allo scopo di valorizzare la produzione del gelato tradizionale, fungono da indicazioni per l'adozione di linee guida che, oltre ad assicurare la qualità del prodotto, possano anche garantire la trasparenza della filiera, la salvaguardia dei valori storici del gelato nonché le migliori pratiche di sostenibilità in ogni fase della filiera.

A tal proposito, si prevede la costituzione di un apposito tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con le associazioni di categoria che ha lo scopo di supportare la Giunta regionale nell'adozione delle suddette linee guida, incentivare le gelaterie e i laboratori e porre in essere ogni altra azione utile a garantire l'immagine e la conoscenza dei prodotti. Il medesimo articolo prevede inoltre la possibilità di promuovere la formazione e l'aggiornamento dei gelatieri per finalità di tutela del consumatore nonché realizzare protocolli con le Associazioni di categoria e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, a sostegno delle azioni per la tutela del sistema di qualità contro il fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale.

Da ultimo si prevede una norma di sostegno finanziario per le diverse iniziative svolte nel territorio veneto previste dalla legge ed in particolare eventi di carattere internazionale nel settore del gelato. Concludono il testo, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 22 giugno 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 130 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Rigo con delega Pan, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Bet con delega Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si è astenuto il rappresentante del gruppo Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.”

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

mi sia concesso di aprire questo mio intervento con una battuta: preso atto, infatti, dell'enorme consenso sviluppatosi intorno al progetto di legge oggi all'esame dell'aula, non posso trattenermi dal citare in questo contesto, e nel rispetto che a questo consesso si deve, la cantilena intonata da Roberto Benigni, Tom Waits e John Lurie nel film *Daunbailò* di Jim Jarmusch; cantilena che fa così “you scream, we scream, we all scream for ice cream”.

La mia controrelazione su questo progetto di legge non nasce da una specifica preclusione nel merito - fatte salve alcune questioni di fondo che inevitabilmente, fintanto che esiste la politica, segnano il confine tra un'idea e l'altra, tra un campo e l'altro - non nutro infatti pregiudizi di sorta.

Per essere più precisi: in sede di illustrazione del progetto di legge in Terza Commissione da parte del primo firmatario chiesi al Servizio affari giuridici e legislativi (SAGL) del Consiglio regionale di verificare l'ipotesi di sussistenza o meno di determinate preclusioni in punto di competenza legislativa attribuibili al sistema di regole derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e in particolare a quei limiti che vanno fatti risalire agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: riguardano la regolazione del mercato interno, che consente ai prodotti di circolare liberamente nel territorio EU, ed in particolare, ne definiscono l'ambito di applicazione.

In particolare gli articoli dal 34 al 36 del TFUE riguardano le importazioni e le esportazioni interne all'UE e vietano in entrambi i casi «restrizioni quantitative nonché qualsiasi misura di effetto equivalente» fra gli Stati membri.

La mia preoccupazione era ed è dettata dal fatto che, purtroppo, con particolare riferimento all'articolo 2 del PDL in discussione, le cosiddette linee guida per la produzione del gelato tradizionale in Veneto possano entrare in contrasto diretto con norme riguardanti la concorrenza e il libero mercato, riducendo di fatto questa legge un interessante esperimento comunicativo, pronto a schiantarsi non appena promulgata. E questo, con mio rammarico!

Con la tempestività e la precisione che caratterizzano l'ufficio legislativo di questo Consiglio regionale, è stata messa a disposizione di tutti i consiglieri una dettagliata scheda di inquadramento normativo;

Nel documento istruttorio appena citato, anche partendo dai dubbi da me sollevati, sono state suggerite limitate e circoscritte correzioni al testo del progetto di legge al fine di evitare che le disposizioni dello stesso producano «indirettamente» o «in potenza» gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci per il riferimento al luogo di produzione in relazione alle modalità di produzione del prodotto.

E ciò in considerazione del fatto che i regimi di qualità dei prodotti non possono essere legati alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti, ma possono unicamente dipendere dal possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge.

Pertanto, dato che in Terza Commissione non si è ritenuto, come invece da me proposto, d'integrare il progetto di legge con tali osservazioni, ho ritenuto di dover proporre all'Aula degli emendamenti che in larghissima parte raccolgono quei suggerimenti.

L'accoglimento o meno di questi emendamenti mi suggerirà la misura di quanto questo Consiglio regionale abbia o meno a cuore il destino di questo progetto di legge, tenuto conto che gli uffici hanno comunque specificato che la novità della disciplina stabilita dal progetto di legge, vista anche la giurisprudenza della Corte di giustizia e quanto illustrato nella Comunicazione 2021/C 100/03 della Commissione UE di Guida agli articoli da 34 a 36 del TFUE sulle “misure di effetto equivalente” alle vietate restrizioni quantitative, non escludono il rischio di impugnativa da parte del Governo per violazione di quanto stabilito dagli articoli 34-36 TFUE.”.

3. Strutture di riferimento

- Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese
- Direzione promozione economica e marketing territoriale
- Direzione formazione e istruzione